



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Art. 24

Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso

All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: «3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso».

Versione in vigore dal 12 agosto 2022 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 novembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 118
Capo	VI — Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021/art-24-blocco-e-attivazione-dei-servizi-premium-e-acquisizione-della-prova/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it